



<b>Direttive della CAV PP</b>	<b>D – 03/2014</b>	italiano
<b>Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo</b>		

Edizione del: 1° luglio 2014  
Ultima modifica: 27 agosto 2024

## Indice

<b>1</b>	<b>Scopo</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Campo d'applicazione</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Requisiti minimi</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>4</b>

*La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettere a e f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:*

## **1 Scopo**

Le presenti direttive elevano al rango di standard minimo alcune direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni ([CSEP](#)). Il campo d'applicazione di queste ultime viene quindi esteso dai soli membri della CSEP a tutti i periti in materia di previdenza professionale abilitati.

Le direttive tecniche, elaborate dalla CSEP su singoli temi specifici, concretizzano e completano le disposizioni legali vigenti concernenti i compiti attribuiti ai periti in materia di previdenza professionale o che questi devono svolgere.

## **2 Campo d'applicazione**

Le presenti direttive si applicano a tutti i periti in materia di previdenza professionale abilitati dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera e LPP.

## **3 Requisiti minimi**

Per tutte le attività dei periti in materia di previdenza professionale sono applicabili le seguenti direttive tecniche della CSEP<sup>1</sup> (disponibili soltanto in tedesco e in francese):

- Direttive tecniche 1 (calcolo del grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 nel sistema della capitalizzazione integrale; versione del 24 aprile 2014)
- Direttive tecniche 2 (capitali di previdenza e accantonamenti tecnici; versione del 24 aprile 2014)
- Direttive tecniche 4 (tasso d'interesse tecnico; versione del 25 aprile 2019)
- Direttive tecniche 5 (requisiti minimi per la verifica dell'istituto di previdenza secondo l'art. 52e cpv. 1 LPP; versione 2024)
- Direttive tecniche 6 (copertura insufficiente/misure di risanamento; versione del 24 aprile 2014)
- Direttive tecniche 7 (verifica degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza secondo l'art. 52e cpv. 1 lett. a LPP; versione del 2023)

---

<sup>1</sup> Disponibile in francese: <http://www.skpe.ch/fr/>

## 4 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 31 dicembre 2024.

27 agosto 2024

**Commissione di alta vigilanza della  
previdenza professionale CAV PP**

La presidente: Vera Kupper Staub

La direttrice: Laetitia Raboud